

[CANTIERI COMMERCIALI S.R.L.]

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

E SUCCESSIVE MODIFICHE

approvato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del 22-06-2022

ALLEGATI

Codice Etico

PREMESSA

Definizioni

Ai sensi e per gli effetti del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si intende per:

- **Modello o M.O.G.:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- **Codice Etico:** il documento allegato al Modello che recepisce l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei terzi portatori di interessi.
- **D.Lgs. 231/2001:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche.
- **Destinatari:** gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Società, i collaboratori esterni, fornitori di beni e/o servizi ed i *partner* della Società a cui le disposizioni del Modello sono rivolte.
- **Enti:** le entità giuridiche destinatarie delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001.
- **Linee Guida:** le Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 ed aggiornate al mese di giugno 2021.
- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo previsto all'art. 6, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/2001.
- **Società o Ente:** Cantieri Commerciali S.r.l. (C.F. e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese 01467870901 – P.IVA 12133730155), con sede in Milano (MI), Via Victor Hugo n. 1 – CAP 20123.

La Società

Cantieri Commerciali S.r.l. è una società a responsabilità limitata, costituita con atto pubblico del 2 aprile 1990 ed iscritta al numero REA MI-1526348 e al numero 01467870901 della sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, il 1° aprile 1997.

La Società svolge la seguente attività:

“la costruzione, il commercio e la gestione di immobili e fabbricati di qualunque genere ed ovunque siti e pertanto: - la costruzione, per conto proprio e/o terzi, di opere edili, civili, industriali, stradali e marittime, la realizzazione di infrastrutture, la costruzione di complessi residenziali, direzionali, commerciali, turistici e/o alberghieri; la ristrutturazione, la manutenzione (sia ordinaria che straordinaria sia strutturale che impiantistica) di fabbricati di qualsiasi destinazione; l’effettuazione di lavori di scavo, carpenteria e prefabbricazione, nonché di qualsiasi altra opera connessa con i lavori edilizi, attività tutte che potranno essere svolte sia per conto proprio che per conto di terzi, direttamente od indirettamente; l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione non finanziaria (sia attiva che passiva) e qualsiasi altra operazione avente ad oggetto immobili e/o complessi immobiliari, fatta eccezione per l’attività di intermediazione; la prestazione di servizi in materia di gestione e controllo operativo dei cantieri e comunque delle fasi costruttive nonché di coordinamento delle fasi di allestimento degli immobili e/o relative porzioni; l’assunzione e/o il conferimento di appalti e/o subappalti. Essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale ed infine può, sempreché tali attività non assumano il carattere della prevalenza, non siano svolte “nei confronti del pubblico” e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio e

– prestare fideiussione ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi”.

La Società ha un capitale sociale di Euro 100.000,00, detenuto nella misura del 51% dalla capogruppo Immobiliare Europea S.p.a.

La Società ha, pertanto, dichiarato al Registro delle Imprese di essere soggetta, ai sensi dell’art. 2497-bis c.c., all’attività di direzione e coordinamento.

L’attività prevalente della Società è la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, nonché l’esercizio delle attività prodromiche e necessarie ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, come in precedenza specificato.

Sul punto, mette conto, però significare come la Società svolga l’attività di costruzione, non attraverso proprie maestranze, ma con l’affidamento in subappalto a terzi delle medesime attività, alla stessa affidate in appalto dal soggetto committente.

A questo proposito, va precisato che la Società svolge la propria attività esclusivamente a favore della controllante Immobiliare Europea S.p.a., o di società veicolo, appositamente costituite per la realizzazione delle singole operazioni immobiliari e di cui la stessa controllante detiene partecipazioni al capitale sociale.

In concreto, pertanto, Cantieri Commerciali S.r.l., una volta ricevuto l'appalto da parte della società controllante Immobiliare Europea S.p.a., procede a propria volta a subappaltare a terzi le singole attività di costruzione.

L'attività della Società è organizzata in due distinte fasi: una di cosiddetto "ufficio" e una operativa, prettamente di "cantiere".

In particolare, tre sono gli uffici addetti alla prima fase dell'attività:

- l'**Ufficio Computi** che si occupa della fase di definizione del *budget*. Grazie anche ai dati forniti dalla società Rossetti Engineering S.r.l. (altra società controllata dalla capogruppo Immobiliare Europea S.p.a., a cui quest'ultima affida l'attività di progettazione delle singole operazioni immobiliari), la Società effettua una qualificazione e quantificazione del costo di ogni singola commessa;

- l'**Ufficio Appalti** che, sulla base dei computi effettuati dallo stesso, si occupa di richiedere, sul mercato, offerte per ogni specifica commessa affidata alla Società. Tale ufficio, quindi, ricevute le offerte dalle singole imprese contattate, si occupa del loro confronto e della successiva selezione. In questa fase vengono analizzate e comparate, in particolare, le seguenti voci: i costi, i tempi di lavoro proposti e la qualità dell'offerta. Alla scelta del subappaltatore si procede, in ogni caso, non solo in esito all'analisi dell'offerta da questi inviata ma anche sulla base dell'affidabilità della singola impresa;

- l'**Ufficio Contratti** che si occupa della definizione e sottoscrizione del contratto di subappalto, sulla base di modelli contrattuali *standard* predisposti dall'Ufficio Servizi Legali della società capogruppo, Immobiliare Europea S.p.a.

I summenzionati uffici della Società sono, infatti, sempre supportati dalle funzioni di *staff* (in modo particolare: legale, amministrazione e tesoreria), messe a disposizione dalla capogruppo, in forza di apposito contratto di servizi, rinnovato annualmente.

Ed invero, Cantieri Commerciali S.r.l., pur essendo dotata di una propria struttura aziendale, di matrice tecnica, non dispone di autonome strutture organizzative per lo svolgimento di alcune tra le predette attività essenziali di *staff*, con riferimento alle quali necessita di avvalersi, in maniera continuativa, del supporto della società controllante.

Per tale ragione, la Società – così come, peraltro, anche Rossetti Engineering S.r.l. – ha stipulato il summenzionato contratto di servizi con Immobiliare Europea S.p.a. la quale si impegna a mettere a disposizione della controllata il proprio "*qualificato know-how*".

Il presente accordo, peraltro, è a titolo oneroso in quanto la Società è tenuta (*cf.* clausola n. 3, "Contratto di prestazione di Servizi *Corporate*") a corrispondere alla propria controparte contrattuale un corrispettivo per i servizi dalla stessa forniti.

I servizi prestati dalla Capogruppo, in particolare, sono quelli di (clausola n. 2.1, "Contratto di prestazione di Servizi *Corporate*");

- Assistenza amministrativa, di controllo, fiscale, finanziaria e di tesoreria;
- Supporto nell'area legale gestionale, fatta eccezione per le procedure di natura contenziosa le quali saranno affidate dalla Società ad avvocati e/o commercialisti, iscritti ai relativi albi professionali;

- Assistenza in materia di *Information Tecnology*, nei limiti delle concessioni /licenze in uso a ImmobiliarEuropea S.p.a. e/o alla Società da parte dei terzi;
- Servizi di Segreteria Generale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Centralino telefonico, *reception*, cancelleria, materiali di consumo, ecc.);
- Messa a disposizione di postazioni d'ufficio attrezzate presso l'immobile di Milano, via Victor Hugo n. 1, compresi consumi, utenze e pulizia;
- Assistenza in materia societaria con riferimento alle verbalizzazioni, alle procedure afferenti tale materia ed alle formalità di rito;
- Gestione amministrativa del personale.

La società controllante, peraltro, s'impegna a fornire i servizi di cui sopra secondo la formula "*full service*", includendo tutte quelle attività da svolgersi per l'ordinata gestione aziendale.

La scelta di rivolgersi alla società propria controllante, per la fornitura delle prestazioni di cui sopra, peraltro, si giustifica – a prescindere da questioni di natura pratica – in ragione dell'adeguatezza qualitativa dei servizi forniti da ImmobiliarEuropea S.p.a., rispetto alle specifiche esigenze di Cantieri Commerciali S.r.l., considerati non acquisibili unitariamente da un diverso soggetto, avendo riguardo alla qualità, alla gamma, alla natura e alla tempestività dei servizi in oggetto. Il presente contratto, peraltro, permette alla Società di godere, nell'ambito della prestazione dei servizi di cui sopra, di totale riservatezza.

ImmobiliarEuropea S.p.a., infatti, è tenuta – e, così, i suoi dipendenti, consulenti, fornitori, collaboratori, ecc. – a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Società, dei quali venga a conoscenza nell'esecuzione del contratto in discorso.

Nella presente fase "d'ufficio", quindi, l'interazione della Società con la capogruppo ImmobiliarEuropea S.p.a. è continua e costante e ciò, anche in ragione del fatto che a quest'ultima sono rimesse le scelte strategiche di individuazione e definizione delle singole operazioni immobiliari da realizzare concretamente o a cui partecipare.

La seconda fase (cd. operativa o "di cantiere") è quella di costruzione e concreta realizzazione delle commesse affidate alla Società.

Al riguardo, occorre ricordare come Cantieri Commerciali S.r.l. non operi tramite maestranze proprie ma subappalti le singole commesse ad essa affidate.

In questa fase di "cantiere", la Società si occupa, pertanto, del coordinamento e del controllo dei singoli subappaltatori ivi presenti, attraverso l'uso di procedure standardizzate, a partire da riunioni settimanali con i singoli attori coinvolti, di verifica di quanto svolto e di programmazione del lavoro a seguire.

La Società svolge, conseguentemente, anche attività di gestione e di controllo dello stato di avanzamento lavori (S.A.L.), necessarie per l'autorizzazione dei singoli pagamenti.

Tali attività, in particolare, consistono nella verifica della corrispondenza tra quanto previsto con riferimento al singolo S.A.L. (secondo quanto stabilito nel contratto di subappalto e, segnatamente, nel programma di S.A.L. per obiettivi ad esso allegato) e il lavoro effettivamente e concretamente svolto in cantiere.

Si tratta dell'attività prodromica al successivo pagamento della corrispondente quota di lavoro svolto, disposto, in conclusione, dalla capogruppo Immobiliare Europea S.p.a. che gestisce anche il Servizio di Tesoreria unica infragruppo, sempre in forza del contratto di servizi dianzi richiamato.

Ultima sotto-fase della attività di "cantiere" è quella di verifica e collaudo finale delle opere realizzate, oltretutto di raccolta e collazione delle dichiarazioni e certificazioni rilasciate dai vari subappaltatori e che costituiscono elemento indispensabile per il conseguimento dell'agibilità (attività quest'ultima curata dalla società Rossetti Engineering S.r.l.) dell'immobile realizzato.

In data 28 maggio 2020, la Cantieri Commerciali S.r.l., insieme alla società capogruppo Immobiliare Europea S.p.a. e all'altra società controllata Rossetti Engineering S.r.l., ha ottenuto la certificazione ISO 9001.

Per ottenere tale riconoscimento, è stato avviato un progetto di implementazione di un sistema di gestione orientato alla qualità, al miglioramento continuo, alla soddisfazione dei clienti, in conformità con le norme UNI EN ISO 9001.

Tale operazione è stata portata a compimento grazie alla consulenza della società Emmess S.r.l.

La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2050.

La Governance

La Società ha adottato un sistema di amministrazione pluripersonale.

La Società è, dunque, amministrata da un Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da tre membri: il Presidente che riveste anche il ruolo di Consigliere Delegato, un Consigliere, cui sono conferiti specifici poteri (vedasi a seguire), e un altro Consigliere al quale, in particolare, è conferita anche una procura speciale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

All'organo amministrativo spetta l'amministrazione della Società, con tutti i poteri per la gestione della stessa, eccetto quelli specificatamente riservati ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento. Possono, inoltre, essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il rappresentante dell'impresa.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, con firma libera e disgiunta, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In particolare, al Presidente del Consiglio di Amministrazione è conferito il potere di:

- acquistare, vendere, permutare, conferire in società e/o enti costituiti o costituendi, beni mobili, materiali e immateriali, sia registrati che non registrati e quindi tra l'altro diritti, crediti, merci, automezzi, determinandone il prezzo e condizioni, ottenendo e concedendo dilazioni di pagamento, rilasciando quietanze;
- stipulare e risolvere contratti di locazione sia attivi che passivi con durata infrannuale di immobili, nonché di locazione finanziaria di beni mobili;
- sottoscrivere ordini e contratti per scrittura privata o per atto pubblico;

- rinunciare a ipoteche legali previa soddisfazione dei relativi crediti, esonerare da responsabilità al riguardo il competente conservatore dei registri immobiliari;
- accettare ipoteche attive e garanzie personali, stipulare gli atti connessi fissandone modalità e pattuizioni, consentire riduzioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche con incasso del relativo controvalore esonerando il conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità;
- sottoscrivere ordini e contratti di fornitura, di appalto, di somministrazione, di mandato di agenzia, di deposito e quanti altri occorrenti o utili;
- assumere e licenziare personale dipendente di ogni ordine e grado, operai, impiegati e dirigenti, stabilendone mansioni e retribuzioni;
- stipulare e risolvere contratti di lavoro parasubordinato, occasionale ovvero a progetto, stabilendone modalità di esecuzione, durata e corrispettivo;
- conferire e risolvere incarichi di consulenza libero professionale, stabilendone patti, termini, condizioni e corrispettivi;
- procedere al pagamento delle retribuzioni e al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative e comunque di quelle dovute a qualsivoglia ente, per l'effetto disponendo sui conti correnti della Società;
- sottoscrivere, in qualità di datore di lavoro, le certificazioni cosiddette CUD e comunque le dichiarazioni e certificazioni, comunque denominate, previste per il datore di lavoro in ordine alle retribuzioni e alle contribuzioni;
- stare in giudizio, sia quale parte attrice che convenuta, avanti a qualsivoglia autorità (sia ordinaria, che amministrativa o speciale) in ambito giuslavoristico (con facoltà di transigere e conciliare le relative controversie), curare l'esecuzione dei giudicati, nel contesto conferendo e revocando procure alle liti e nominando, se del caso, consulenti e periti;
- rappresentare la Società avanti le organizzazioni del lavoro, i comitati, gli ispettori sia locali che centrali;
- rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità giurisdizionale, sia essa ordinaria che amministrativa o speciale, in qualsiasi grado di giudizio, sia in fase esecutiva, che in fase cautelare ovvero di merito;
- stipulare e risolvere contratti di consulenza;
- firmare la corrispondenza contabile e non, compiere indistintamente qualsiasi operazione attiva o passiva con l'istituto di emissione, con banche ed istituti di credito, sia nei limiti dei fidi utilizzabili nelle varie forme, che oltre i fidi stessi, accettare cambiali, girare effetti cambiari per l'incasso e per lo sconto, ritirarne il corrispettivo, aprire ed estinguere conti correnti bancari, emettere assegni a valore sui fondi sociali, anche allo scoperto ma nei limiti dei fidi, girarli e trasferirli;
- effettuare depositi e prelievi presso qualunque banca o istituto di credito;
- compiere qualsiasi genere di operazione bancaria, sia attiva che passiva; richiedere fidi, scoperti di conto ed agevolazioni e/o facilitazioni creditizie in genere;

- effettuare operazioni di qualsiasi tipo sia attive che passive presso gli uffici postali, del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, l'istituto di emissione, l'ufficio IVA, gli uffici dell'agenzia delle entrate, rilasciando quando occorra ampia e liberatoria quietanza e discarico;
- acconsentire alla cancellazione di ipoteche legali e convenzionali, con realizzo dei corrispondenti crediti;
- richiedere agevolazioni fiscali e creditizie, formando e firmando le relative domande;
- intervenire nei giudizi di fallimento, prendere parte a riunioni di creditori, insinuare i crediti della Società, fare dichiarazioni della loro verità e realtà, discutere, accettare, firmare e rifiutare concordati, accordare ai falliti i benefici di legge;
- accordare more a pagamento, esigere riparti, assistere ad inventari;
- rappresentare la Società di fronte ai terzi e a tutte le autorità statali e parastatali, regionali, provinciali, comunali ecc., stare in giudizio sia attivo che passivo, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria o speciale o amministrativa o finanziaria conferendo all'uopo le necessarie deleghe ad avvocati e procuratori e revocarle;
- promuovere qualunque atto conservativo ed esecutivo, instare per apposizione e rimozione di sigilli, promuovere sequestri e pignoramenti e revocarli, transigere qualsiasi contestazione; nominare periti ed arbitri anche come amichevoli compositori, con rinuncia all'appello;
- ricevere garanzie reali e/o personali;
- stipulare contratti assicurativi;
- assumere e conferire appalti e/o subappalti d'opera e/o di servizi e risolverli;
- sottoscrivere e risolvere contratti di fornitura, di somministrazione, di manutenzione di cespiti.

Il Presidente ha, anche, la qualifica di responsabile per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Lo stesso è, altresì, responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della *privacy*.

Il Presidente ha l'onere di riferire circa il proprio operato al Consiglio di Amministrazione, riguardo alle operazioni più significative avvenute nel trimestre.

Ad uno dei Consiglieri, poi, sono affidati i seguenti poteri e mansioni:

- firmare la corrispondenza sociale, contabile e non;
- conferire incarichi di appalto e/o subappalto d'opera e di servizi, stipulando i relativi contratti di appalto e/o subappalto e/o commessa, con il limite di Euro 100.000,00 per ciascuna operazione;
- predisporre, con la cadenza che sarà di volta in volta fissata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, report periodici circa gli ordinativi di appalto e/o di subappalto e/o di commessa, attivi e passivi, in essere in capo alla Società e l'ammontare dei relativi stati di avanzamento lavori maturati, previa loro verifica rispetto agli accordi contrattuali cui si riferiscono.

I poteri di cui sopra sono da esercitarsi con firma libera.

All'altro Consigliere, in qualità di direttore tecnico, è delegata l'attività di supervisione tecnica di cantiere, con le relative responsabilità.

Tale Consigliere, in particolare, ha il potere di:

- impartire ordini di cantiere; partecipare alle riunioni periodiche di cantiere a nome della Società; effettuare riserve e reclami in ordine ai lavori dei cantieri;
- interagire con le imprese esecutrici;
- firmare la corrispondenza relativa ai lavori e controllare il buon andamento dei lavori stessi.

Al suddetto Consigliere è stata, inoltre, conferita, con apposita procura speciale, rilasciata in data 12 novembre 2019, la qualifica di delegato del datore di lavoro per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'art. 16 T.U.S. (D.Lgs. 81/2008).

Con tale procura sono stati, nello specifico, conferiti al medesimo Consigliere i poteri di spesa, di organizzazione, di gestione e controllo richiesti in attuazione alle normative in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori relativamente alle attività, alle risorse e al personale della Società in organico presso i cantieri edili siti in:

- Cinisello Balsamo (MI),
- Cascina Merlata (MI),
- Complesso polifunzionale di Santa Gilla Cagliari (CA),
- Centro commerciale Sassari Predda Niedda (SS),
- Residenze Molo e Faro Olbia (OT),
- Hotel Abi D'Oru (OT),
- Hotel Santa Gilla di Capoterra (CA),
- Centro commerciale Cagliari Marconi (CA),
- Centro commerciale Messina (ME).

Sempre in forza della suddetta procura, questo Consigliere provvede, in piena autonomia, alla programmazione, organizzazione, gestione e controllo di tutte le attività intese a dare attuazione e adempimento alle norme di legge previste in materia di sicurezza e salute del lavoro.

Detto Consigliere, per la concreta attuazione di quanto delegatogli, può avvalersi, con piena autonomia di scelta e anche tramite deleghe, della collaborazione sia dei dipendenti della Società sia di consulenti e/o progettisti esterni, appositamente nominati.

Inoltre, ove lo ritenga necessario, il medesimo Consigliere può avvalersi di aziende esterne, cui affidare i lavori per la corretta esecuzione di tutte le opere correlate al campo di applicazione della medesima delega.


La Società, infine, è soggetta al controllo di un organo sindacale attualmente composto da un unico sindaco.

Organigramma

Per lo svolgimento della propria attività (esclusa quella di costruzione per la quale si avvale di subappaltatori come in precedenza specificato), la Società impiega personale pari a n. 17 unità, tutti dipendenti (dati rilevati al valore medio nel 2021), integralmente assegnati alla sede sita in Milano (MI), Via Victor Hugo n. 1.

L'organigramma di Cantieri Commerciali S.r.l. è quello rappresentato nella figura a seguire.

ORGANIGRAMMA CANTIERI COMMERCIALI S.R.L.



PARTE GENERALE

1. Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

1.1. Il D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 reca *“La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, ai sensi dell’art 11 della legge n° 300, 29 settembre 2000”*.

Tale provvedimento legislativo ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali in vigore e, segnatamente:

- alla *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 2005*, relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- alla *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali della Comunità Europea o degli Stati Membri;
- alla *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997*, sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali;
- alla *Convenzione internazionale di New York del 09 dicembre 1999 – art. 2* per la repressione del finanziamento del terrorismo.

Il Decreto Legislativo in oggetto, in particolare, ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, che va ad aggiungersi alla responsabilità civile e penale, configurabile in capo alla persona fisica che materialmente commette il reato.

La disciplina che segue, nello specifico, si applica *“agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*, mentre rimangono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, D.Lgs. 231/2001).

Anche nell’ambito del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 è esplicitamente richiamato il principio di legalità, proprio dell’ordinamento penale italiano.

Ed invero, si legge all’art. 2, D.Lgs. 231/2001 che *“L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”*.

Siffatto richiamo si spiega in ragione della distinta impronta penalistica che segna il sistema di responsabilità in discorso, il quale presuppone invero la verifica di un fatto di reato e prevede conseguenze sanzionatorie in capo all’Ente di estrema gravità (che possono spingersi sino alla chiusura definitiva dello stabilimento o all’interdizione definitiva dall’attività).

Si è, pertanto, percepita come cogente la necessità di uniformare il presente sistema a quello penale e, specialmente, alle massime garanzie previste da quest’ultimo.

Conseguentemente, sono state previste specifiche regole relativamente alla successione delle leggi nel tempo, che ripercorrono quanto previsto dal Codice Penale per la responsabilità della persona fisica.

A tal proposito, l’art. 3, D.Lgs. 231/2001 recita:

“1. L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non

costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee”.

Nell'ambito della disciplina ex D.Lgs. 231/2001, rientra, dunque, anche il fatto di reato commesso da un'entità giuridica rientrante nel novero di cui all'art. 2 e che sia sussumibile entro una fattispecie penalmente rilevante introdotta da una disposizione di legge entrata in vigore prima della verifica del fatto medesimo.

Tuttavia, affinché un Ente possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, è necessario altresì che sussistano, cumulativamente, i seguenti tre presupposti:

a) **primo criterio oggettivo di imputazione:** che venga commesso un reato compreso nel cd. catalogo dei reati presupposto, individuato dal Decreto.

L'Ente, dunque, non può essere ritenuto responsabile per ogni fatto previsto dall'ordinamento penale nazionale quale reato, ma solo in relazione alla commissione di illeciti espressamente e tassativamente annoverati nel D.Lgs. 231/2001 (di cui si dirà più diffusamente *infra*);

b) **secondo criterio oggettivo di imputazione:** che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001).

L'interesse è riferibile al soggetto che agisce, il quale ritiene che vi possa essere un interesse dell'ente nella condotta che pone in essere e che può integrare un determinato reato.

Tale elemento è da valutarsi in una prospettiva *ex ante* e, di norma, viene riscontrato laddove la persona fisica non abbia agito in contrasto con gli interessi della società.

Il vantaggio è, invece, valutato oggettivamente *ex post*, di talché la responsabilità della persona giuridica può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'azienda.

Al riguardo, mette conto rilevare come l'interesse e il vantaggio non devono necessariamente coesistere, posto che, a fini della responsabilità dell'ente, può essere sufficiente che nel commettere il reato vi sia un interesse da parte dell'azienda anche se poi non ne deriva alcun concreto vantaggio. Viceversa, l'Ente non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo loro o di terzi (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001);

c) **criterio soggettivo di imputazione:** che il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a), i cd. soggetti apicali), ovvero da persone sottoposte alla direzione e vigilanza di uno di tali soggetti stessi (art. 5, comma 1, lett. b), i cd. soggetti subordinati).

A titolo meramente esemplificativo, nella prima categoria di individui rientrano l'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico, i membri del

Consiglio di Gestione, il Direttore Generale, i Consiglieri di amministrazione con poteri gestionali, ecc. Al secondo gruppo di soggetti appartengono, invece, i lavoratori subordinati, autonomi, occasionali a progetto, in apprendistato ovvero i lavoratori di un altro ente che somministra mano d'opera, gli appaltatori di attività o servizi, gli agenti, i rappresentanti, i consulenti, ecc.

I presupposti per la sussistenza della responsabilità amministrativa dell'Ente, però, si differenziano ove il fatto di reato sia posto in essere da un cd. soggetto apicale ovvero da un cd. soggetto subordinato.

Nel primo caso, infatti, si verifica un'inversione dell'onere probatorio in capo all'Ente cui appartiene l'autore materiale del reato il quale, per andare esente da sanzione, è chiamato a dimostrare una serie di circostanze.

La ragione di tale scelta legislativa risiede nel fatto che il cd. soggetto apicale si ritiene espressivo, nelle sue condotte, della "*voluntas societatis*" e ciò, anche nell'eventualità in cui il determinarsi operativo del predetto configuri un delitto rientrante nel cd. catalogo reati.

Dal punto di vista processual-probatorio, dunque, in ipotesi di tal fatta, il requisito soggettivo di responsabilità dell'ente si considera presuntivamente sussistente ed è, pertanto, la società indagata/imputata a dover dimostrare la sua estraneità al fatto contestato.

In proposito, l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 231/2001, stabilisce che:

*"Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente **non** risponde se prova che:*

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".

In altri termini: l'ente è chiamato a dimostrare, non solo, di aver adottato e concretamente attuato il cd. Sistema 231 (composto dal Modello Organizzativo e di Gestione e dall'Organismo di Vigilanza), ma, altresì, che il cd. soggetto apicale abbia agito fraudolentemente eludendo le previsioni del M.O.G., senza che tale elusione possa essere stata agevolata da un mancato o insufficiente controllo da parte dell'O.d.V. preposto a vigilare sul funzionamento del Modello medesimo.

Ne deriva, quale logica conseguenza, che la mancata adozione del Modello Organizzativo e di Gestione esclude, *in nuce*, la possibilità che l'ente possa andare esente da sanzione.

Sul punto, i giudici di legittimità sono, infatti, costanti nell'affermare che:

"La mancata "preventiva" adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'essere stato il reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e della posizione apicale dell'autore del reato, è sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione

ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose. Ne consegue che l'ente che abbia omissso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde per il reato (rientrante tra quelli elencati negli artt. 24 e 26), commesso dal suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi di cui al D.Lgs. cit, art. 5, comma 2 dell'aver agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi” (ex multis, Cass. pen., Sez. II, sent. 20 settembre 2012, n. 35999);

Viceversa, nel caso in cui il reato sia stato commesso da un cd. soggetto subordinato, l'ente è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7, comma 1, D.Lgs. 231/2001: “*Nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*”).

Siffatta inosservanza è, in ogni caso, esclusa, se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

Al momento della “posizione” del Modello preventivo, quindi, è necessario che si accompagni, ancora una volta, quello del suo effettivo funzionamento e della sua concreta operatività.

In questa seconda eventualità, peraltro, non si verifica alcuna inversione dell’*onus probandi*, il quale rimane integralmente in capo alla Pubblica Accusa che dovrà dimostrare:

- a)** la verifica di un fatto costituente reato e rientrante nel cd. catalogo dei reati-presupposto,
- b)** che tale accadimento sia riconducibile alla condotta di un cd. soggetto sottoposto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. *b*), D.Lgs. 231/2001 e che
- c)** lo stesso derivi dall’inosservanza “*degli obblighi di direzione o vigilanza*”.

Si è in presenza, all’evidenza, di una disciplina decisamente meno gravosa rispetto a quella prevista per il caso in cui in reato-presupposto sia realizzato da un cd. soggetto apicale e ciò, in ragione del fatto che la commissione dell’illecito, da parte del cd. soggetto subordinato, è stata considerata dal Legislatore del 2001 suscettibile di determinare un giudizio di minore riprovazione nei confronti dell’ente.

In ultimo, occorre significare come la responsabilità amministrativa dell'ente rivesta carattere “autonomo” rispetto a quella del soggetto agente (colui che ha materialmente realizzato l’illecito).

L’ente, infatti, ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. 231/2001, sarà passibile di sanzione anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero, ancora, quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Laddove, invece, fosse concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001, l’ente non sarà chiamato a rispondere e ciò, anche se l'imputato ha rinunciato all’applicazione della predetta causa estintiva.

L’Ente stesso, a sua volta, può rinunciare all’amnistia eventualmente concessa.

1.2. Fattispecie di reato

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti individuati dall'art. 5, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti contro la pubblica amministrazione**, richiamati dagli articoli 24¹ e 25², del D.Lgs. 231/2001, fra i quali figurano la malversazione di erogazioni pubbliche, l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, la truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, la frode nelle pubbliche forniture, la frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo, la concussione, la corruzione per l'esercizio della funzione, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, la corruzione in atti giudiziari, l'istigazione alla corruzione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; ed inoltre, il peculato, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e l'istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali, degli organi della Comunità europea, di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari della Comunità europea e di Stati esteri, il traffico di influenze illecite, il peculato semplice o mediante profitto dall'errore altrui e l'abuso d'ufficio;
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, richiamati dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001³, fra i quali figurano l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi

¹ Art. 24, D.Lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e”.

² Art. 25, D.Lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica a sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

³ Art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

informatici o telematici, la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, la intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, la frode informatica del certificatore di firma elettronica, la violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

- **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001⁴, fra i quali figurano l'associazione per delinquere, le associazioni di tipo mafioso anche straniere, lo scambio elettorale politico-mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/1991), l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- **delitti contro la fede pubblica**, richiamati dall'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001⁵, fra i quali figurano la falsificazione di monete, la spendita e l'introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, l'alterazione di monete, la spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, la falsificazione di valori di bollo, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico

⁴ **Art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001** – Delitti di criminalità organizzata

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica a sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

⁵ **Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001** – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b) in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno”.

credito o di valori di bollo, la fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati, la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi;

- **delitti contro l'industria ed il commercio**, richiamati dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001⁶, fra i quali sono ricompresi la turbata libertà dell'industria o del commercio, la frode nell'esercizio del commercio, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, l'illecita concorrenza con minaccia o violenza e le frodi contro le industrie nazionali;
- **i reati societari**, richiamati dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001⁷, fra i quali figurano le false comunicazioni sociali, le false comunicazioni sociali delle società quotate, l'impedito controllo, l'indebita restituzione dei conferimenti, l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, le operazioni in pregiudizio dei

⁶ Art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.”.

⁷ Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001 – Reati societari

“1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggrigtaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

creditori, l'omessa comunicazione del conflitto di interessi, la formazione fittizia del capitale, l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, l'illecita influenza sull'assemblea, l'aggiotaggio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati;

- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'articolo 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001⁸, fra i quali figurano le associazioni sovversive, le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, l'assistenza agli associati, l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, l'organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, la sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro, le condotte con finalità di terrorismo, l'attentato per finalità terroristiche o di eversione, l'atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, gli atti di terrorismo nucleare, il sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione o a scopo di coazione, l'istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi Primo e Secondo del Titolo I, Libro Secondo del Codice Penale, la cospirazione politica mediante accordo ovvero mediante associazione, la formazione di banda armata e la partecipazione alla stessa, l'assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, l'impossessamento, il dirottamento e la distruzione di un aereo, il danneggiamento delle installazioni a terra, l'impossessamento di una nave o di una installazione fissa o l'esercizio di controllo su di esse, i delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999;
- **delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'art. 25-*quater.1* D.Lgs. 231/2001⁹;
- **delitti contro la personalità individuale**, richiamati dall'articolo 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001¹⁰,

⁸ **Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001** – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

“1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

⁹ **Art. 25-*quater.1*, D.Lgs. 231/2001** – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

¹⁰ **Art. 25-*quinquies*, D.Lg. 231/2001** – Delitti contro la personalità individuale

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater.1*, e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater.1*, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies*, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

quali: la prostituzione minorile, la pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico, la pornografia virtuale, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, la tratta di persone, l'acquisto e alienazione di schiavi, l'adescamento di minorenni e la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro;

- **delitti in materia di abusi di mercato**, ossia i cd. *market abuse*, richiamati dall'art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001¹¹: l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato;
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, richiamati dall'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001¹²;
- **delitti in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**, richiamati dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001¹³;
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, richiamati dall'art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001¹⁴, fra i quali figurano il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, il delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, il delitto di frode informatica nella ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

¹¹ Art. 25-*sexies*, D.Lgs. 231/2001 – Abusi di mercato

"1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

¹² Art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

¹³ Art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

¹⁴ Art 25-*octies* 1, D. Lgs.231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, nonché, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25–*novies* del D.Lgs. 231/2001¹⁵ e previsti dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, recante la disciplina della Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, richiamato dall'art. 25–*decies* del D.Lgs. 231/2001¹⁶;
- **reati ambientali** di cui all'art. 25–*undecies* del D.Lgs. 231/2001¹⁷, fra i quali figurano

¹⁵ **Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001** – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

¹⁶ **Art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001** – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

¹⁷ **Art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001** – Reati ambientali

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, i delitti colposi contro l'ambiente, il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, l'uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, la distruzione di habitat all'interno di un sito protetto, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, l'utilizzo per scopo di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, lo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee, la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, il traffico illecito di rifiuti, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; l'inserimento nel SISTRI¹⁸ di un certificato di analisi dei rifiuti falso nonché l'omissione o la fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti, l'inquinamento colposo o doloso provocato da navi, la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;

- **il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** di cui all'art. 25–*duodecies* del D.Lgs. 231/2001¹⁹ che rinvia alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) e alla fattispecie criminosa di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998);

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

¹⁸ Si segnala che con l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e' stato soppresso, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La legge n. 12 del 11/02/2019, di conversione del predetto decreto, ha istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, tale decreto, tuttavia, deve ad oggi ancora essere emanato.

Come indicato dalla legge n. 12/2019, dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti e' garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,189,190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

¹⁹ **Art. 25-*duodecies*, D.Lgs. 231/2001** – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

- **i reati di cui all'art. 25-terdecies, del D.Lgs. n. 231/2001**²⁰, ossia la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.);
- **i reati a rilevanza transnazionale** di cui all'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146²¹ di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, tra i quali figurano le disposizioni contro le immigrazioni clandestine, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, l'associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso. I suddetti reati costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti qualora vengano commessi in modalità transnazionale, come definita all'art. 3 della citata Legge 146/2006;
- **i reati di cui all'art. 25-quaterdecies, del D.Lgs. n. 231/2001**²², di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, previsti dagli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- **i reati tributari** di cui al D.Lgs. del 10 marzo 2000, n. 74, richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001²³, e, segnatamente, dall'art. 2, commi 1 e 2-bis (dichiarazione fraudolenta

²⁰ **Art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001** – Razzismo e xenofobia

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

²¹ **Art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146** - Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)).

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)).

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

²² **Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001** – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

“1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

²³ **Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001** – Reati tributari

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

meditante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), dall'art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), dall'art. 4 (dichiarazione infedele), dall'art. 5 (omessa dichiarazione), dall'art. 8, commi 1 e 2-*bis* (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), dall'art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), dall'art. 10-*quater* (indebita compensazione) e dall'art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), del predetto decreto;

- **i reati di contrabbando**, previsti dal D.P.R. 73/1943, di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001²⁴;
- **i reati contro il patrimonio culturale**, di cui all'art. 25-*septiesdecies* del D.Lgs. 231/2001²⁵ fra i quali figurano le fattispecie di reato di furto di beni culturali, appropriazione indebita di beni culturali, ricettazione di beni culturali, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, violazioni in materia di alienazione di beni culturali, importazione illecita di beni culturali, uscita o esportazione illecite di beni culturali, distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e contraffazione di opere d'arte;
- **i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, di cui all'art. 25-*duodevicies*²⁶ del D.Lgs. 231/2001.

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-*bis*, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

²⁴ **Art. 25-*sexiesdecies*, D.Lgs. 231/2001** – Contrabbando

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

²⁵ **Art. 25-*septiesdecies*, D.Lgs. 231/2001** – Delitti contro il patrimonio culturale

"1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-*novies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni".

²⁶ **Art. 25-*duodevicies*, D.Lgs. 231/2001** – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

1.3. Sanzioni

All'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente conseguono, come è logico, le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

L'ente, in particolare, è esposto a diverse tipologie di sanzioni le quali, come si è già avuto modo di rilevare, devono essere preventivamente individuate dal Legislatore, in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2, D.Lgs. 231/2001.

L'art. 9 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Sanzioni amministrative*", prevede le "conseguenze afflittive" che possono colpire l'ente in esito alla commissione o tentata commissione (*cf.* art. 26, D.Lgs. 231/2001²⁷) dei reati sopra menzionati.

Si tratta di quattro diverse tipologie di sanzioni: pecuniarie, interdittive, di confisca e di pubblicazione della sentenza di "condanna".

1. Sanzioni pecuniarie: espressamente disciplinate all'art. 10, D.Lgs. 231/2001:

- sono sempre applicate;
- vengono irrogate in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille quote;
- il valore delle quote varia da Euro 258 ad Euro 1.549;
- non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Le sanzioni in oggetto sono la ripercussione fondamentale e indefettibile conseguente all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, essendo applicabili a tutti gli illeciti derivanti da reato.

Le predette sanzioni consistono nel pagamento di una somma di denaro nella misura determinata in concreto dal Giudice, mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote").

Il cd. sistema per quote prevede, in particolare, una duplice scansione: dapprima, il giudice determina l'ammontare del numero delle quote sulla scorta dei tradizionali indici di gravità dell'illecito, mutuati dall'ordinamento penale, per, poi, determinare il valore monetario della singola quota, tenendo conto delle condizioni economiche dell'ente.

L'art. 11, D.Lgs. 231/2001, infatti, nell'individuare i criteri in base ai quali il giudicante è chiamato a commisurare la sanzione pecuniaria da applicare nel caso concreto, dispone:

"1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di Euro 103".

Sono previste, inoltre, alcune ipotesi di attenuazione del trattamento sanzionatorio pecuniario.

²⁷ Art. 26, D.Lgs. 231/2001 – Delitti tentati

"1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

Sul punto, si rinvia all'art. 12, D.Lgs. 231/2001, che prevede le seguenti circostanze attenuanti:

- il perseguimento, da parte dell'autore materiale del reato, del prevalente interesse proprio o di terzi e il mancato conseguimento, in capo all'ente, di un vantaggio o il conseguimento di un vantaggio minimo;
- la particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato;
- il risarcimento integrale del danno cagionato e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero l'efficace attivazione dell'ente in tal senso, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
- l'adozione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. **Sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare) possono consistere, *ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, in:*

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come anzidetto, a differenza delle sanzioni pecuniarie che trovano sempre applicazione, quelle interdittive si applicano esclusivamente quando il reato presupposto, in ipotesi configurato, prevede la comminazione di siffatte sanzioni e ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 13, D.Lgs. 231/2001):

- quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero è stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione nel caso in cui la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti da parte dell'ente stesso. Si ha "*reiterazione*" quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

La durata delle sanzioni interdittive oscilla tra un minimo di tre mesi a un massimo di due anni e, se necessario, possono essere applicate congiuntamente.

Laddove, però, l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività per almeno tre volte negli ultimi sette anni, allora può essere disposta nei confronti dell'ente stesso l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (*cf.* art. 16, comma 1, D.Lgs. 231/2001).

Il giudicante, inoltre, può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi, quando lo stesso è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni (*cf.* art. 16, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

Viceversa, l'applicazione definitiva dell'interdizione dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità (*cf.* art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Posta l'elevata invasività di tali misure, con riferimento alla vita dell'ente, queste ultime non possono essere applicate dal giudicante in maniera del tutto generalizzata o indiscriminata.

Alla stregua del costante insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, tali sanzioni devono essere disposte con riferimento allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito (*ex multis*, Cass. pen. Sez. VI, sent. 25 gennaio 2010, n. 20560).

Le stesse, inoltre, devono essere modulate alla stregua dei principi – sempre di derivazione penalistica – di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà della sanzione.

Da ultimo, è opportuno rilevare come le sanzioni interdittive non possano trovare applicazione, anche in presenza dei presupposti di cui all'art. 13, D.Lgs. 231/2001, quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono cumulativamente le seguenti condizioni (*cf.* art. 17, comma 2, D.Lgs. 231/2001):

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3. **Confisca**: ossia l'acquisizione coattiva da parte dello Stato:

- del prezzo o del profitto del reato (cd. confisca diretta);
- cd. confisca "*per equivalente*", cioè l'ablazione di una somma di denaro, beni o altre utilità per un valore equivalente a quello del prezzo o del profitto del reato.

Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 231/2001, la confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede.

4. **Pubblicazione della sentenza di condanna**

Il carattere sanzionatorio della presente misura risiede nella capacità della stessa di incidere, negativamente, sull'immagine dell'ente.

La sanzione in oggetto può essere disposta ogni qual volta vi siano gli estremi per l'applicazione della

sanzione interdittiva e consiste, appunto, nella pubblicazione, per estratto o per intero, del provvedimento di condanna che ha raggiunto l'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza medesima nonché nell'affissione di copia di quest'ultima presso la Casa Comunale ove ha sede l'azienda.

Tali operazioni vengono effettuate a spese dell'ente condannato (art. 18, D.Lgs. 231/2001).

1.4. Funzione del Modello e possibile esimente dalla responsabilità dell'Ente

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora l'ente, nei casi in cui il reato sia stato realizzato da un cd. soggetto apicale, dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione. In ordine al concetto di "frode", giova specificare come con tale espressione non si intenda far riferimento alla nozione penalistica configurabile in ipotesi di artifici e raggiri. D'altro canto, non è nemmeno sufficiente, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente, che l'autore del reato abbia semplicemente contravvenuto le prescrizioni del Modello. La violazione delle disposizioni di cui al Modello, dunque, deve consistere in un aggiramento delle "misure di sicurezza" predisposte dall'ente per la prevenzione della realizzazione dei cd. reati-presupposto;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Quindi, l'ente andrà esente da responsabilità, anzitutto, ove abbia adottato un Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, dunque, attuato una serie di regole e procedure comportamentali adeguate a prevenire i reati che potrebbero essere commessi nello svolgimento delle attività e delle funzioni aziendali.

A tale adempimento, necessario ai fini del predetto esonero, deve, necessariamente, affiancarsi la nomina di un Organismo di Vigilanza – O.d.V. – che ne verifichi l'efficace attuazione, tramite un controllo puntuale e costante, ne curi l'aggiornamento, e che rivesta i caratteri di autonomia e indipendenza (*cfr.* art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001: "*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*").

I requisiti del Modello e dell'O.d.V. sono contenuti negli articoli 6 e 7 del Decreto.

L'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, in particolare, prevede gli snodi principali in cui il Sistema di prevenzione 231 deve articolarsi per avere efficacia scriminante, ossia:

- **identificazione dei rischi potenziali:** individuare, mediante l'analisi dello specifico contesto aziendale, le aree o gli ambiti di attività nei quali esiste la possibilità che vengano commessi i reati-presupposto ovvero, più in generale, si verifichino eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto. Il "rischio" è rappresentato da qualsiasi variabile o fattore che, in seno all'azienda, da soli o

in correlazione con altre variabili o fattori, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi predetti;

- **progettazione del sistema di controllo:** prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati ed agli illeciti. Tale operazione postula la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente per la prevenzione di comportamenti suscettibili entro le fattispecie di reato-presupposto, ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati nella fase di cui al punto che precede;
- **individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati ed illeciti;**
- **garanzia di un flusso informativo costante nei confronti dell'organo di controllo:** prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello (*i.e.* O.d.V.);
- **previsione di un sistema sanzionatorio disciplinare:** introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

È lo stesso D.Lgs. 231/2001 a prevedere, inoltre, che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire gli illeciti (*cf.* art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Viene infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni²⁸, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (*cf.* art. 6, comma 4, D.Lgs. 231/2001).

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 6, D.Lgs. 231/2001, poi, *“nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza”*.

Alla stregua del portato letterale della disposizione da ultimo richiamata, quindi, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle società di capitali, potrebbe coincidere con organi societari già presenti nell'organigramma aziendale, quali, appunto, il Collegio Sindacale, che sembrerebbero essere autorizzati a svolgere le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001 (*“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*).

²⁸ Al riguardo, abbiamo riscontrato che una società rientra tra gli “enti di piccole dimensioni”, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 231 del 2001, in considerazione dell'essenzialità della propria struttura interna gerarchica e funzionale. Secondo Confindustria (pagg. 80 e ss., LINEE GUIDA), infatti, la soglia dimensionale deve essere valutata in relazione alla struttura interna gerarchica e funzionale, più che in parametri quantitativi.

In particolare, l'impresa si può considerare piccola se la sua struttura organizzativa è connotata dall'essenzialità, ossia se essa è dotata dei soli elementi indispensabili per il suo funzionamento.

Occorre precisare che per struttura organizzativa si intendono le modalità attraverso le quali si ripartiscono compiti, poteri e responsabilità all'interno dell'organizzazione.

Nella struttura organizzativa si possono rinvenire componenti essenziali, indispensabili per la sopravvivenza dell'ente, e componenti aggiuntivi, finalizzati ad aumentare le capacità di coordinamento e controllo della struttura organizzativa.

I componenti essenziali consistono nella definizione di ruoli e poteri delle posizioni individuali e delle unità organizzative, e nelle relazioni tra detti organi.

In altre parole: in una piccola impresa la maggior parte delle funzioni è concentrata in capo a poche persone.

Sul punto, occorre, tuttavia, rilevare come tale eventualità, per quanto indubitabilmente ammessa dalla normativa di riferimento, è avversata dalla dottrina maggioritaria che la ritiene sconsigliabile in quanto potenzialmente idonea ad incrinare l'efficacia scriminante del Sistema 231 (composto, come noto, dal Modello Organizzativo e dall'Organismo di Vigilanza).

Non a caso, peraltro, l'assunzione delle funzioni di vigilanza da parte di un organo interno appare una ipotesi estremamente rara nel panorama societario nazionale²⁹.

In ordine, poi, alla inopportunità di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 4-*bis*, occorre richiamare la proposta di legge presentata, in data 29 ottobre 2018 ed assegnata alla II Commissione Giustizia in sede referente, denominata "*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e altre disposizioni, in materia di organismi di vigilanza degli enti e di responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato degli enti, delle banche, delle società di intermediazione finanziaria e delle imprese di assicurazione*".

All'art. 1, la predetta proposta di legge prevede, proprio, l'abrogazione dell'art. 6, comma 4-*bis*, D.Lgs. 231/2001, sancendo il venir meno dell'attuale facoltà prevista in capo alle società di capitali di attribuire le funzioni dell'O.d.V. al Collegio Sindacale.

A sostegno di tale proposta, peraltro, sono state addotte le seguenti ragioni:

- la coincidenza tra "controllore" e "controllato";
- le differenti competenze tecniche richieste dal ruolo di sindaco (in senso lato, di natura contabile) rispetto a quelle peculiari del componente dell'O.d.V.

È di tutta evidenza, in conclusione, che, sebbene la normativa di riferimento ammetta la possibilità di investire organi interni del ruolo di vigilanza, la dottrina maggioritaria e le recenti tendenze legislative siano indubitabilmente orientate nel senso diametralmente opposto e ciò proprio in ragione delle caratteristiche che l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente avere ai fini della efficacia dirimente con riferimento alla responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 7, commi 3 e 4, D.Lgs. 231/2001, inoltre, fornisce ulteriori indicazioni sulle caratteristiche che il M.O.G. deve avere affinché l'ente che l'abbia adottato possa andare esente da sanzione.

Anzitutto, il Modello deve essere "calibrato" sulla natura e sulla dimensione dell'organizzazione nonché sul tipo di attività svolta e deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della

²⁹ Le ragioni che giustificano siffatto giudizio sono plurime e direttamente connesse alle caratteristiche che l'O.d.V., nel suo complesso, i singoli membri e la relativa attività dovrebbero avere ai sensi della normativa 231 (cfr. paragrafo 3: "Organismo di Vigilanza"). L'O.d.V., anzitutto, deve operare con "continuità di azione".

Tale requisito funzionale mancherebbe ove le funzioni dell'O.d.V. fossero assegnate ad uno degli organi d'indirizzo richiamati le riunioni dei quali – per legge o per prassi – si succedono con cadenza tale da non poter assicurare l'effettiva continuità dello svolgimento delle funzioni di vigilanza.

La continuità di azione, inoltre, impone che i componenti dell'Organismo di Vigilanza, ove interni, siano realmente presenti in ambito societario, a diretto contatto con le aree sensibili al rischio di verifica di un cd. reato-presupposto. Solo in questo modo, invero, l'O.d.V. sarebbe nelle condizioni di poter riscontrare direttamente l'efficacia del sistema di controllo implementato mediante l'adozione del MOG.

Anche da questa ulteriore prospettiva, quindi, l'attribuzione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza agli organi societari di cui sopra appare inappropriato.

A quanto detto, si aggiunga, inoltre, che i componenti dell'O.d.V. e l'organo nel suo complesso devono manifestare caratteri di assoluta «autonomia» e «indipendenza».

È evidente, tuttavia, che, se i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono svolti da individui che, di fatto e di diritto, appartengono all'organigramma aziendale, l'operato di tale organo potrà molto più agevolmente essere tacciato di parzialità, in quanto apparirebbero coincidenti il soggetto "giudicato" e quello "giudicante".

Da ultimo, mette conto evidenziare come i componenti dell'O.d.V. devono essere necessariamente dotati dei requisiti di "professionalità", coerenti con le funzioni attribuite al predetto organo.

Alle competenze giuridiche, inoltre, debbono affiancarsi tecniche specialistiche finalizzate all'attività ispettiva, consulenziale e di analisi dei sistemi di controllo. Si consiglia, infatti, la presenza, all'interno dell'O.d.V., di un esperto di internal audit e/o di organizzazione aziendale.

legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il M.O.G., quindi, deve essere idoneo, con riferimento a quella specifica realtà aziendale, tanto a prevedere la verifica di comportamenti *contra legem*, quanto alla solerte rimozione delle fonti di rischio.

In ordine, poi, alla “efficace attuazione” del Modello – che deve inevitabilmente accompagnare l’adozione formale dello stesso – il predetto comma 4 dispone che:

“4. L’efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

§ § §

L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è, attualmente, facoltativa.

Appare indubbiamente opportuno, tuttavia, rilevare come tra le funzioni e i vantaggi connessi all’instaurazione del cd. Sistema 231 – ossia l’efficace e funzionale coordinamento tra il Modello Organizzativo e l’Organismo di Vigilanza – non rientra, esclusivamente, quello di tutelare l’ente dalla responsabilità amministrativa derivante dal reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, bensì, anche, il miglioramento qualitativo dell’azienda sotto diversi punti di vista.

Adottando, invero, un Modello Organizzativo, la società consegue ulteriori obiettivi, altrettanto importanti per la vita della stessa, e principalmente:

- un miglioramento gestionale e
- un miglioramento reputazionale,

con tutto quel che ne consegue in punto di aumento di competitività della azienda medesima.

Relativamente al miglioramento gestionale, è stato rilevato che una società che adotti il cd. Sistema 231, in modo pragmaticamente orientato alla prevenzione del rischio, ottiene nel tempo un miglioramento gestionale delle funzioni analizzate.

Ai fini dell’adozione del Modello, l’azienda, come noto, deve effettuare il cd. *risk assessment*, ossia un’analisi delle mancanze organizzative che possono potenzialmente rappresentare un rischio rispetto alla verifica di una delle fattispecie incriminatrici di cui al D.Lgs. 231/2001.

Tale operazione, come è evidente, permette di compensare eventuali insufficienze funzionali, che fino a quel momento potrebbero non essere mai emerse o non essere state tenute in adeguata considerazione.

Mediante l’adozione del Modello, la società si dota di protocolli operativi che riguardano le funzioni “a rischio di reato”, rivisitando, dunque, le proprie procedure e le proprie modalità operative quotidiane.

Di non minor rilievo appare la costante collaborazione con l’Organismo di Vigilanza, imposta, come anzidetto, quale requisito essenziale ai fini dell’efficace adozione del Modello organizzativo.

Il predetto organismo è formato da professionisti e vanta uno sguardo “diverso” ma fortemente partecipe rispetto alle funzioni da presidiare, e, quindi, idoneo a riscontare l’eventuale necessità di processi operativi più consoni alla specifica realtà aziendale.

È di palmare evidenza l’assoluta proficuità di una collaborazione di tal fatta in punto di miglioramento

gestionale e funzionale della società la quale, infatti, non solo sarà stata oggetto di un accurato vaglio in occasione del *risk assessment*, ma sarà costantemente monitorata da un organo di controllo, dotato di requisiti di oggettiva professionalità e di effettiva conoscenza della realtà aziendale.

In ordine, poi, al miglioramento reputazionale, occorre evidenziare come l'adozione del cd. Sistema 231 conferisca alla società un'immagine – una reputazione, appunto – nettamente differente rispetto a quella di un'azienda priva di Modello, risultato, questo, che non potrà che influire (in maniera indubitabilmente favorevole) sul modo di relazionarsi dell'azienda con le pubbliche autorità nonché di porsi sul mercato.

Al riguardo, è solo il caso di rilevare come l'Autorità Garante del Commercio e del Mercato (A.G.C.M.), ai fini dell'attribuzione del cd. *rating di legalità*³⁰, tenga in massima considerazione l'adozione o meno, da parte dell'ente, del cd. Sistema 231 che, invero, è stato espressamente qualificato quale “elemento di valutazione”.

Il M.O.G., peraltro, è indicato da alcuni Enti Locali e da alcune Amministrazioni quale elemento essenziale per poter partecipare a gare o bandi pubblici (ad esempio in materia di sanità, o di forniture scolastiche), divenendo, quindi, elemento necessario per ottenere o mantenere l'accreditamento in specifici settori.

Il cd. Sistema 231 postula, altresì, l'adozione di un Codice Etico, adattato alle specifiche esigenze e pluralità della società, ossia di una serie di norme comportamentali finalizzate alla prevenzione dei reati.

Tale adempimento, agli occhi di un “osservatore esterno”, attesta, non solo, una forma di autotutela rispetto alle conseguenze della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma, anche, una sensibilità maggiore per le regole del giusto mercato e della libera concorrenza.

Il Codice Etico diventa, in altri termini, la carta d'identità aziendale, che consacra verso l'esterno gli ideali e i valori cui è ispirata l'attività della società e che, pertanto, non può che implementare la posizione di quest'ultima in punto di immagine.

2. Modello adottato dalla Società

2.1. Requisiti generali

Il presente Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità degli enti.

Lo scopo del M.O.G. è quello di costituire un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività

³⁰ Il *rating di legalità*, di cui, ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. n. 1 del 24/01/2012 (convertito, con modificazioni, con Legge 24 marzo 2012, n. 27) si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese, attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), su richiesta di queste ultime. A mente dell'art.3, comma 2, lettera C) del Regolamento attuativo (adottato con Delibera AGCM del 12/11/2012 e di recente modificato con Delibera del 28/07/2020): “2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni: <...> c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle fattispecie criminose appartenenti al cd. catalogo reati, sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Il sistema di controllo delineato dal Modello, in particolare, si fonda sulla verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, con particolare riferimento a quelle a rischio.

Ogni attività che rientri nelle aree a rischio, dunque, deve essere adeguatamente documentata affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:

- alle principali fasi dell'operazione;
- alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
- ai soggetti che ne hanno fornito le necessarie autorizzazioni;
- alla separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
 - l'eventuale differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla;
 - la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

2.2. L'adozione del Modello

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del [°].

Nella redazione del Modello, la Società ha tenuto ampiamente conto delle Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria, al fine di agevolare gli Enti nella definizione dei modelli di organizzazione e gestione.

2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "*Parte Generale*" e da singole "*Parti Speciali*", dedicate alla prevenzione dei singoli reati, individuati secondo le risultanze dei Questionari allegati al Modello medesimo, con l'indicazione dei ruoli e delle attività a rischio, dei presidi e dei sistemi di controllo eventualmente già esistenti all'interno della Società.

La Parte Generale riporta gli elementi essenziali del D.Lgs. 231/2001, la storia dell'impresa e dell'attività dalla medesima svolta, con i relativi assetti societari, l'organigramma e gli strumenti di *governance*.

La prima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "A"** – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "B"** – riguarda i delitti contro la fede pubblica in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001).

La terza Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "C"** – riguarda i c.d. reati societari (art. 25-*ter* del Decreto).

La quarta Parte Speciale – denominata **Parte Speciale "D"** – contempla i delitti con finalità di terrorismo o

di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001).

La quinta e la sesta Parte Speciale – rispettivamente denominate **Parte Speciale “E”** e **Parte Speciale “F”** – si riferiscono alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e ai delitti contro la personalità individuale (artt. 25-*quater.1* e 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/0201).

La settima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “G”** – riguarda gli abusi di mercato, ossia i cd. *market abuse* (art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001).

L'ottava Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “H”** - riguarda i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001).

La nona Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “H-bis”** – fa riferimento ai medesimi reati di cui all'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 (*i.e.* omicidio colposo e lesioni personali colpose), con particolare riguardo al caso in cui tali accadimenti derivino dal contagio da Covid-19.

La decima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “I”** - riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, introdotto con Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001) e i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1* del D.Lgs. 231/2001).

La undicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “L”** – riguarda i reati transnazionali di cui all'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001) ed il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001).

La dodicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “M”** – riguarda i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001).

La tredicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “N”** – riguarda il reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001).

La quattordicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “O”** - riguarda i delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis.1* del D.Lgs. 231/2001).

La quindicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “P”** – riguarda i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001).

La sedicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “Q”** – riguarda i reati ambientali (art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001).

La diciassettesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “R”** – riguarda i reati connessi a fenomeni di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001).

La diciottesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “S”** – riguarda i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001).

La diciannovesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “T”** – riguarda i reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001).

La ventesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “U”** – riguarda i reati di contrabbando, previsti dal D.P.R. 73/1943 (art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001).

La ventunesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “V”** – riguarda i reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, previsti dagli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D.Lgs. 231/2001.

2.4. Principi ispiratori del Modello

I principi alla stregua dei quali è stato redatto il presente Modello sono:

- A) Specificità:** pur disponendo di riferimenti dottrinali, linee guida, *best practices* e standard internazionali, non è possibile definire un unico percorso che possa garantire l'idoneità e la conseguente validità esimente del singolo Modello. Di conseguenza, le attività di analisi e i meccanismi di gestione del rischio devono essere elaborati e integrati tra loro secondo un approccio peculiare parametrato alla specifica realtà oggetto di indagine ed avendo riguardo, anche, al sistema di controllo interno preesistente;
- B) Adeguatezza:** tale principio in esame risulta di particolare rilievo atteso che è su questo parametro che viene valutata l'idoneità del Modello, ai fini della definizione della responsabilità amministrativa dell'Ente al verificarsi del reato-presupposto. In linea generale, un Modello si considera adeguato allorché dimostri una reale capacità di prevenire i comportamenti fonte di responsabilità amministrativa per l'ente. Il concetto di adeguatezza, peraltro, attiene ad entrambe le fasi dell'adozione e dell'attuazione del Modello. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una serie di “indicatori di adeguatezza”, nel senso dianzi specificato. Si richiama, a titolo esemplificativo:
- l'espressa indicazione nel Modello delle fattispecie illecite rispetto alle quali l'esposizione della società risultata particolarmente sensibile e quelle per le quali si ritiene trascurabile;
 - l'opportuno bilanciamento tra presidi esplicitati nel Modello e rinvio all'impianto documentale esistente (soprattutto per quelle procedure ove siano dettagliati opportuni processi di controllo), al fine di garantire un idoneo livello di dettaglio nell'illustrazione delle cautele adottate dall'ente al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati presupposto;
 - la previsione di protocolli/divieti e il richiamo a procedure e regolamenti;
 - il coordinamento e integrazione del Modello con gli altri sistemi di gestione e controllo aziendale, con conseguente adeguamento dei suoi contenuti alla specifica realtà operativa di riferimento ai fini della concreta applicabilità delle prescrizioni in esso contenute;
- C) Attuabilità e condivisione:** coerentemente con il principio di specificità testé richiamato, è essenziale che i protocolli e le misure organizzative, di cui al Modello, siano effettivamente e concretamente attuabili in riferimento alla struttura dell'Ente e ai suoi processi operativi. Assume, dunque, primaria importanza la programmazione di percorsi informativi e formativi idonei a consentire il rispetto del principio di condivisione e di diffusione del M.O.G.;
- D) Efficienza:** il cd. Sistema 231, oltre che concretamente attuabile all'interno dell'ente, deve rispondere anche ad un principio di efficienza, inteso come coerenza fra le caratteristiche dell'ente e la complessità

del Modello, con particolare riferimento alla sostenibilità in termini economico-finanziari e, soprattutto, organizzativi;

- E) Dinamicità:** il Modello – e tutta la documentazione ad esso attinente – deve essere oggetto di una costante attività di verifica e di aggiornamento, finalizzata a verificare l'adeguatezza dello stesso rispetto a eventuali cambiamenti della realtà operativa;
- F) Unità:** la valutazione dei rischi e dei processi sensibili, prodromica all'elaborazione del Modello, deve avere ad oggetto l'intera organizzazione dell'Ente, nella consapevolezza che, pur nell'analisi particolare delle singole aree di rischio, è necessario che l'organizzazione nella sua interezza sia coinvolta. Siffatto approccio operativo, peraltro, mira anche alla creazione di una cultura comune e trasversale fondata su valori condivisi, che trovano, poi, formalizzazione nel Codice Etico. La diffusione nell'Ente dei principi stabiliti nel Modello, infatti, garantisce l'attenzione al rispetto delle regole da parte di tutti coloro che lavorano per e con l'Ente stesso;
- G) Coerenza interna:** le previsioni del Modello, ovviamente, devono mostrare una coerenza di fondo fra i risultati dell'attività di *risk assessment*, i principi enunciati nel Codice Etico, le sanzioni previste dal sistema disciplinare e la documentazione predisposta.

Tale requisito implica, in sede preventiva, che gli strumenti, le procedure e tutto quanto previsto a livello organizzativo finanziario ed economico siano in linea e conseguenti alla pianificazione ed alle strategie dell'ente. Dal punto di vista operativo, invece, le decisioni e gli atti degli organi societari non devono porsi in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati nel Modello e non devono pregiudicare il relativo sistema di controllo e il contenimento dei rischi. Nell'ambito delle attività di verifica, poi, deve essere rilevato e motivato l'eventuale scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi;

- H) Neutralità:** è necessario che i soggetti incaricati della definizione e del monitoraggio delle procedure di controllo abbiano un adeguato grado di indipendenza, soprattutto nel rilevare eventuali carenze organizzative e le aree di rischio su cui intervenire strutturando gli opportuni meccanismi preventivi.

§ § §

Durante la predisposizione del presente Modello:

- A)** si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti sui processi coinvolti nelle aree a rischio;
- B)** si è tenuto, altresì, conto di quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività d'impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, tra i seguenti fossero già esistenti:
- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante, come meglio risultanti dalla visura camerale societaria e dai questionari compilati dai responsabili delle varie funzioni aziendali e dai documenti (corrispondenti alle singole parti speciali) denominati “*Stato di attuazione procedure ante adozione modello*” allegati al Modello;

- il Codice Etico;
 - il sistema di controllo interno;
 - il sistema sanzionatorio di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili;
 - ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nella Società.
- C) si è tenuto, infine, conto, per quel che attiene i servizi di *staff* – che, come detto, vengono erogati alla Società dalla capogruppo Immobiliare Europea S.p.a. – dell’organizzazione di quest’ultima e del M.O.G. 231 che quest’ultima ha adottato.

Mette conto, però, significare come le regole e i principi di cui agli strumenti sopra elencati – fatta eccezione per le procedure e dei sistemi di controllo preesistenti – non vengano riportati dettagliatamente nel presente Modello.

Gli stessi, infatti, fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che il M.O.G. intende integrare e che tutti i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a rispettare.

2.5. Aggiornamento ed adeguamento del Modello

La competenza esclusiva all’adozione e alla modifica del Modello, salvo quanto di seguito espressamente previsto, è in capo all’Organo Amministrativo.

Tale organo provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora:

- siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l’inadeguatezza a garantire l’efficace prevenzione dei fatti di reato;
- intervengano modificazioni dell’assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
- intervengano modifiche normative;
- ciò risulti necessario alla luce delle risultanze delle verifiche compiute.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all’Organismo di Vigilanza.

L’O.d.V., inoltre, deve provvedere senza indugio a rendere le modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti ai loro destinatari.

L’Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, all’Organo Amministrativo eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello.

L’Organo Amministrativo, in tal caso, deve adottare, senza indugio, le deliberazioni di sua competenza.

Il Modello, in ogni caso, è sottoposto a procedimento di revisione periodica, con cadenza quantomeno biennale, da disporsi mediante delibera dell’organo amministrativo.

3. Organismo di Vigilanza

3.1. Individuazione dell’Organismo di Vigilanza

All’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) è assegnato il compito di vigilare continuativamente sull’efficace

funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento all'organo amministrativo.

Tale organo è istituito dalla Società e dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Sebbene non esista una previsione normativa che sancisca l'obbligo di composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza, cosicché la struttura monocratica rimane un'alternativa astrattamente possibile, consolidata e assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene preferibile la "fisionomia giuridica" dell'Organo collegiale, in quanto la composizione plurisoggettiva consente di perseguire più efficacemente ed adeguatamente le finalità della legge e l'espletamento delle funzioni attribuite all'Organo, nonché assicura un controllo più puntuale ed effettivo sull'attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Organo Amministrativo e la sua attività non può essere sindacata da alcun organo o struttura della società.

L'organo amministrativo nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Ogni componente è scelto, esclusivamente, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

Tali soggetti, nel rispetto dei requisiti di cui sopra, potranno essere individuati, nel caso in cui si optasse per una composizione collegiale, nella misura di tre (n. 3) componenti, preferibilmente tra gli **iscritti all'Albo degli Avvocati o tra gli iscritti ad altri albi professionali**.

Qualora si optasse per una composizione monocratica – in considerazione delle dimensioni della società e della appartenenza di quest'ultima ad un gruppo societario nell'ambito del quale la società capogruppo abbia, eventualmente, adottato, anch'essa, il Sistema 231, con composizione collegiale dell'O.d.V. – l'Organismo di Vigilanza potrà essere costituito da un singolo componente, comunque, iscritto agli Albi professionali di cui sopra.

In linea generale ed in ragione delle specifiche funzioni attribuite all'O.d.V., è da preferirsi la presenza di componenti esterni all'azienda perché garantiscono una maggiore indipendenza ed imparzialità dell'organismo rispetto a quest'ultima.

In ordine alle "categorie" in seno alle quali selezionare i cd. membri esterni, si rileva come i compiti affidati all'Organismo di Vigilanza postulino necessariamente la partecipazione di soggetti dotati di accertate e diversificate qualifiche professionali.

L'Organismo di Vigilanza nel suo insieme e nell'ambito dello svolgimento della sua funzione deve orientare il proprio operato ai seguenti principi, desumibili, da un lato, dalla lettura complessiva delle disposizioni normative del D.Lgs. 231/2001 e, dall'altro, dall'interpretazione di queste ultime, offerta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito:

- A) **autonomia**, intesa come libertà di iniziativa, di decisione e di esecuzione delle proprie funzioni. È proprio al fine di garantire tali requisiti che si colloca l'O.d.V., all'interno dell'Ente, come unità di *staff* in una posizione gerarchica la più elevata possibile. Con riferimento al requisito della autonomia, quest'ultima va intesa in senso non meramente formale. È necessario, infatti, che l'O.d.V.:

- sia dotato di risorse (anche finanziarie) adeguate;
 - possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
 - sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
 - abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
- B) indipendenza**, intesa come assenza di legami, interessi o forme d'interferenza con gli organi societari o altre funzioni aziendali. Tale requisito deve essere valutato sia in relazione al *plenum* dell'organismo, sia con riferimento ai singoli componenti. I componenti del citato organo di controllo, invero, interno non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con l'ente e nemmeno essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello, in quanto partecipi di decisioni ed attività operative. Siffatto requisito deve essere garantito anche nel caso in cui l'organismo abbia composizione mista e, dunque, alcuni dei suoi componenti siano interni alla azienda. In questo caso, si ritiene che il grado d'indipendenza dell'organismo debba essere valutato nella sua globalità;
- C) professionalità**, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, aziendali ed organizzative di controllo interno) di cui devono essere dotati i membri dell'O.d.V., per poter efficacemente svolgere il compito loro assegnato;
- D) continuità d'azione**, intesa come capacità dell'organo di agire in tempi rapidi e di operare con impegno diligente e costante nel tempo. L'O.d.V. infatti, è "*deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*", come previsto dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001. Per tale ragione, è ritenuta necessaria la presenza di una struttura interna dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul modello organizzativo priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari;
- E) onorabilità**, che non è previsto direttamente dal Decreto ma si desume dalla *ratio* sottesa al medesimo. Tale requisito si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza di sistema, anche in vista di eventuali censure che potrebbero essere sollevate in sede giudiziaria. Dal punto di vista pratico, il Modello, anche per rinvio ad altri settori della normativa vigente, potrebbe prevedere specifiche cause d'ineleggibilità quale componente del citato organo di controllo e d'incompatibilità alla permanenza nella carica (a titolo esemplificativo, l'essere stato raggiunto da una condanna con sentenza, anche non irrevocabile, per aver commesso uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001; l'essere stato raggiunto da una condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche; l'esistenza, in capo al componente, di procedimenti penali pendenti per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, etc.).

Ne consegue, dunque, che non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che incorrono nelle cause d'ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione – anche temporanea – dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori esecutivi della società, gli amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva e/o con pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero che hanno concordato la pena ai sensi degli art. 444 e ss. c.p.p., con riferimento ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- coloro che sono stati sottoposti ad una misura cautelare personale prevista dal codice di procedura penale.

Con riferimento ai membri dell'Organismo di Vigilanza non appartenenti al personale della società, si rileva come gli stessi debbano essere dotati dei seguenti ulteriori requisiti di eleggibilità:

- non essere legati alla società da rapporti continuativi di prestazione d'opera che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- non intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

I membri dell'Organismo di Vigilanza rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo nel suo complesso decade dalla data dell'assemblea sociale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo.

La revoca dell'incarico di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza prima della scadenza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

3.2. Compiti e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'O.d.V. sono affidati i seguenti compiti:

- A) costante verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti;
- B) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- C) formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed

adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in particolare in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- rilevanti modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;

D) segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla società;

E) predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, laddove presente, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.

Devono essere documentati tutti gli incontri con gli organi societari, cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, e, in generale, tutte le attività svolte dall'Organismo.

Copia della documentazione viene custodita a cura dell'Organismo medesimo.

Dal punto di vista operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza della Società il compito di:

F) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nelle singole Parti Speciali del Modello;

G) regolare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che disciplini, tra l'altro, la calendarizzazione delle attività, le modalità di convocazione, partecipazione, voto e verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo di Vigilanza, la cadenza temporale dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi. Tale regolamento non necessita di alcuna approvazione da parte di organi societari diversi dall'Organismo di Vigilanza e ciò al fine di tutelare l'indipendenza dell'Organismo medesimo;

H) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

I) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;

J) coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;

K) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;

L) controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti;

M) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;

- N) verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello, per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- O) verificare – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema di poteri in vigore, raccomandando eventualmente delle modifiche, ove ritenute necessarie;
- P) accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi direzione, unità, esponente o dipendente della società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente.
- Q) Promuovere e programmare la propria attività di cui ai punti precedenti con l'O.d.V. della società Capogruppo Immobiliare Europea S.p.a., soprattutto in relazione alle funzioni e attività demandate in forza del “Contratto di prestazione dei servizi corporate”.

Nessun altro organismo o struttura aziendale può sindacare l'operato dell'O.d.V., fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento delle attività della Società.

Il presente organismo, inoltre, ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Tale organo può, altresì, avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni ed ha un'autonomia di mezzi finanziari e logistici che ne garantiscono la piena e continua operatività.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente a dotare l'Organismo di Vigilanza, su proposta del medesimo, di un fondo adeguato di cui l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati (es. consulenze specialistiche, trasferte, eccetera).

3.3. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se presente, in merito a:

- (i) attuazione del Modello;
- (ii) rilevamento di eventuali criticità ad esso connesse;
- (iii) necessità di interventi modificativi di adeguamento.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza riferisce, in via continuativa, direttamente al Consiglio di Amministrazione, con cadenza, invece, periodica, almeno semestrale, al Collegio Sindacale, ove presente. Gli organi societari possono convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo, a sua volta, può presentare richiesta di essere convocato, per riferire in merito a tutto ciò che riguardi il Modello.

3.4. Reporting all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in attuazione del disposto di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001, deve essere tempestivamente portato a conoscenza, oltre che di quanto prescritto nelle singole Parti Speciali del Modello, di ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano comunque rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Tale dovere informativo consente all'Organismo di Vigilanza di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli ma non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

In capo all'O.d.V., infatti, non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) stabilire in quali casi attivarsi.

Mette conto aggiungere che l'obbligo d'informazione è stato, con tutta probabilità, previsto anche allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo di Vigilanza nel corso delle sue verifiche.

L'obbligo d'informazione è esteso in via generale a tutti i Destinatari.

L'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza, in particolare, è rivolto alle funzioni aziendali a rischio di commissione reato e riguarda:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Nella specie le informazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei

procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Dovranno essere trasmessi, inoltre, all'Organismo di Vigilanza:

- i prospetti riepilogativi degli eventuali appalti affidati a seguito di gare, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative alle eventuali commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- copia della documentazione relativa alle eventuali certificazioni di qualità della Società.

A tale Organismo dovranno, altresì, essere tempestivamente comunicate le informazioni concernenti:

- il mancato rispetto del Modello, affinché possa esserne valutata la concreta efficacia;
- l'apertura di procedimenti disciplinari per l'accertamento di violazioni del Modello e l'esito degli stessi;
- le modifiche interne alla società riguardanti gli elementi costitutivi del Modello (ad esempio, modificazioni di poteri/responsabilità, procedure operative, sistemi informativi eccetera);
- gli eventi esterni in grado di condizionare l'efficacia del Modello (ad esempio, mutamenti del contesto normativo eccetera);
- in via residuale, ogni notizia / informazione / dato, che rivesta o possa rivestire un qualche rilievo per il corretto funzionamento del Modello.

Le segnalazioni in oggetto debbono essere indirizzate direttamente all'Organismo.

A tal fine, sarà configurata una casella di posta elettronica apposita a cui le segnalazioni potranno essere inviate, per iscritto ed in forma non anonima.

Le comunicazioni a mezzo posta potranno, invece, essere indirizzate, sempre in forma non anonima, al seguente indirizzo: **Cantieri Commerciali S.r.l., con sede in Milano, Via Victor Hugo n. 1 – CAP 20123.**

L'Organismo, fatti salvi gli obblighi di legge, si impegna a garantire l'anonimato ad ogni esponente che ne faccia richiesta.

3.5. Il sistema interno di segnalazione delle violazioni del Modello di Organizzazione di Gestione

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 291) la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 29 dicembre 2017.

Il predetto intervento normativo, tenuto in considerazione dal presente M.O.G., prevede l'adozione di uno o più canali che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentano di effettuare a coloro che, a qualsiasi titolo, rappresentino o dirigano l'ente, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Siffatti canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

La modalità informatica è uno strumento necessario, e non eventuale, che deve risvestire il presente canale di comunicazione per considerarsi tutelata la riservatezza dell'identità del segnalante (art. 6, comma 2-*bis*, lett. b) del D.Lgs. 231/2001)³¹.

In attuazione della sopra richiamata disposizione, sarà configurata un'apposita casella di posta elettronica a cui le segnalazioni potranno essere inviate, per iscritto ed in forma non anonima.

In aggiunta, le comunicazioni a mezzo posta potranno essere indirizzate, sempre in forma non anonima, al seguente indirizzo: **Cantieri Commerciali S.r.l., con sede in Milano, Via Victor Hugo n. 1 – CAP 20123.**

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di esaminare le segnalazioni ricevute e verificare che le stesse si fondino su elementi di fatto che siano "precisi e concordanti".

La Società si riserva di adottare un sistema disciplinare che sanzioni l'eventuale violazione delle misure a tutela del *whistleblower*, nonché coloro che – con dolo o colpa grave – effettuino segnalazioni che si rivelino, poi, infondate (art. 6, comma 2-*bis*, lett. d) del D.Lgs. 231/2001).

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'Organismo di Vigilanza si impegna a garantire, anche in questo caso, l'anonimato ad ogni esponente che ne faccia richiesta.

La Società disincentiva e condanna ogni forma di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (art. 6, comma 2-*bis*, lett. c) del D.Lgs. 231/2001).

Sono, peraltro, nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante (art. 6, comma 2-*quater* del D.Lgs. 231/2001)³².

Con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, l'art. 3 della Legge 30 novembre 2017, n. 179, qualifica come "*giusta causa*" di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

Tale "*giusta causa*" opera, dunque, come scriminante nel presupposto che vi sia un interesse preminente (nel caso di specie, l'interesse all'integrità delle amministrazioni) che impone o consente tale rivelazione.

Di contro, la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito costituisce

³¹ Art. 6, comma 2-*bis*, D.Lgs. 231/2001

"I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

³² Art. 6, comma 2-*quater*, D.Lgs. 231/2001

"Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

violazione dell'obbligo di segreto.

In siffatte eventualità non trova, quindi, più applicazione la “*giusta causa*” di cui sopra e sussiste la fattispecie di reato a tutela del segreto.

Si segnala, inoltre, come tale scriminante non trovi in ogni caso applicazione qualora l'obbligo di segretezza rivenga dallo svolgimento di attività di consulenza professionale o di assistenza nei confronti dell'Ente.

3.6. Conservazione della documentazione

Copia cartacea e/o informatica di tutto il materiale relativo al Modello è conservata, a cura dell'Organismo di Vigilanza, presso la Società.

Hanno facoltà di accedere all'archivio cartaceo/informatico l'Organo di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale, ove presente, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e coloro che siano specificamente autorizzati da uno di tali soggetti, salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

4. Formazione delle risorse e diffusione del Modello

4.1. Formazione ed informativa al personale

La formazione del personale e l'informativa nei confronti dello stesso sono due importanti requisiti del Modello ai fini del suo buon funzionamento e devono essere diversamente modulati in base alla tipologia di Destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi sociali, ecc.

Per garantire un'efficace e razionale attività di **comunicazione**, la Società, dunque, promuove ed agevola – anche attraverso la partecipazione ad una specifica attività formativa – la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta.

Occorre, inoltre, consentire l'accesso e la consultazione, da parte del personale, della documentazione costituente il Modello.

In aggiunta all'attività di comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di **formazione**, anch'esso, modulato in funzione dei livelli dei destinatari e che illustri le ragioni di opportunità – oltre che giuridiche – che ispirano le regole e la loro portata concreta.

La formazione sul Decreto 231 e sui contenuti dei modelli organizzativi adottati da ciascun ente deve essere promossa e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza della società, che, a seconda delle singole realtà, potrà avvalersi del supporto operativo delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

La Società predisponde, dunque, specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore

trasparenza ed eticità.

Ciascun dipendente è, in particolare, tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

4.2. Informazione ai soggetti esterni ed ai consulenti

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: *partner* commerciali, agenti e consulenti, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi, ecc.).

Appare, dunque, opportuno che sia imposto, a tali soggetti, quantomeno nelle attività svolte nell'ambito dei processi a rischio, il rispetto delle stesse regole di condotta a cui devono attenersi i dipendenti dell'ente.

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi la società fornirà (anche per estratto) la Parte Generale del Modello e l'allegato Codice Etico.

Al momento dell'adozione del Modello, in particolare, si ritiene sia buona regola prevedere l'invio di una comunicazione formale a fornitori, consulenti, ed in generale soggetti che intrattengono relazioni contrattuali con l'ente, informandoli dell'avvenuta adozione del modello e richiedendo la sottoscrizione di clausole contrattuali che prevedano l'adesione, con riferimento all'attività oggetto del contratto, ai principi del Codice Etico e del Modello Organizzativo, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

5. Sistema disciplinare

5.1. Principi generali

A norma dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, la definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello medesimo.

Queste violazioni sono assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale giudizio penale.

Un determinato Modello potrà, in particolare, dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato.

Ed invero, laddove il sistema disciplinare fosse volto a sanzionare comportamenti *ex se* costituenti condotte integrative di reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione *ex* decreto 231 per l'ente).

Il sistema *de quo*, quindi, deve essere considerato alla stregua di un presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato.

5.2. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, in violazione delle procedure e delle regole comportamentali indicate nel Modello e nel Codice Etico, costituiscono illeciti disciplinari.

Ai dipendenti che violano le predette disposizioni sono, quindi, irrogabili le sanzioni previste dalle norme disciplinari contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente (nel seguito, anche il “CCNL”) che si applica ai rapporti di lavoro aziendali, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell’infrazione.

Ai predetti principi, si aggiunge quello di cd. tipicità delle violazioni il quale postula, in capo alla Società, l’onere di dare un’adeguata pubblicità preventiva alle fattispecie punibili ai destinatari del presente sistema disciplinare.

Relativamente al concetto di tipicità, è opportuno rammentare che tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro contengono disposizioni relative al codice disciplinare volte a evidenziare, con una formulazione piuttosto generica, violazioni e relative sanzioni.

Ciò posto, in fase di redazione del sistema disciplinare del modello organizzativo, è necessario armonizzare le relative previsioni con quelle del CCNL.

Tenuto conto del CCNL applicato da Cantieri Commerciali S.r.l. I comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento, a seconda della gravità, di **“rimprovero verbale”** o **“rimprovero scritto”** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, eccetera), o adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;

- compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento della **“multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione”**, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo.

Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;

- compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento della **“sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni”** il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla

Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa. Incorre nella medesima sanzione il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2, già punite con la multa nei sei mesi precedenti ovvero, ancora, nel caso in cui le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, ancorché non punite nei sei mesi precedenti con la sanzione della multa.

Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla società, determinano un danno ai beni della società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;

- compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento del **“licenziamento per giustificato motivo, con preavviso”** il lavoratore che, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, abbia tenuto un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, che sia già stato oggetto di precedente contestazione e sanzionato dalla società con la sospensione nei sei mesi precedenti, oppure abbia commesso mancanze che abbiano già dato luogo a due sospensioni;
- compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento del **“licenziamento per giusta causa senza preavviso”** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto, in modo univoco, al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore stesso, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

Le sanzioni testé richiamate saranno applicate nel rispetto dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e conformemente a quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e nelle procedure aziendali.

È fatta salva la prerogativa della società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

5.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

La previsione di sanzioni nei confronti di chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o esercita, anche di fatto, poteri di gestione e controllo dell'ente postula autonoma considerazione in seno al sistema disciplinare.

Il diverso tipo di attività svolta dagli apicali, infatti, si riflette sul diverso tipo di infrazioni ipotizzabili e, conseguentemente, di sanzioni loro applicabili.

In ipotesi di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure e regole previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree di rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti del responsabile saranno applicate le seguenti sanzioni:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel

Modello, il dirigente incorre nel **“rimprovero scritto”** all’osservanza del Modello, che costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la società, oppure in una diversa sanzione conservativa quale la **“multa”** o la **“sospensione”** nei limiti già indicati per i dipendenti non dirigenti;

- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del **“licenziamento per giustificato motivo, con preavviso”**;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del **“licenziamento per giusta causa, senza preavviso”**.

Tali sanzioni saranno applicate nel rispetto dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e conformemente a quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nelle procedure aziendali.

5.4. Sanzioni nei confronti dei componenti di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Nell’eventualità in cui le previsioni del Modello fossero violate da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione (come pure del Collegio Sindacale), l’Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l’intero Organo di Amministrazione (come pure l’intero Collegio Sindacale), affinché ciascuno di essi, singolarmente, ovvero ciascun organo, nel suo complesso, a seconda delle rispettive competenze, provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione/convocazione riunione del consiglio di amministrazione, richiesta convocazione/convocazione assemblee con all’ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, revoca delle deleghe, ecc.).

Il sistema disciplinare di cui sopra, quindi, si integrerà con gli strumenti tipici previsti dal diritto societario (*in primis*, le azioni di responsabilità), di per sé soli insufficienti al fine di beneficiare dell’efficacia esimente del modello.

Ed invero, le violazioni del Modello non sempre determinano pregiudizi risarcibili.

La finalità delle misure organizzative, peraltro, è quella di prevenire eventuali violazioni, non di ripararne le conseguenze dannose.

5.5. Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partners

Il M.O.G. spiega la sua efficacia anche nei confronti dei collaboratori esterni, dei fornitori e dei *partners* della società.

Al fine, dunque, di rafforzare l’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, il sistema disciplinare dell’Ente dovrà prevedere specifiche misure nei confronti dei predetti soggetti che tengano, però, conto della estraneità degli stessi soggetti all’attività di impresa.

La Società, anzitutto, porterà i propri collaboratori, fornitori e *partners* a conoscenza della Parte Generale del presente Modello (anche per estratto) e del Codice Etico, – come indicato dal precedente punto 4.2.

Ove, invero, l'Ente intenda richiedere alla controparte comportamenti o condotte previsti dal proprio Modello, è fondamentale che tali prescrizioni siano messe a conoscenza della controparte. Di contro, non è pensabile richiedere a terzi di attenersi a principi e misure non debitamente rappresentate.

Allo scopo di rendere, poi, vincolanti nei confronti dei terzi contraenti i principi etico-comportamentali in oggetto e, conseguentemente, legittimare l'applicazione di eventuali misure in caso di loro violazione o mancata attuazione, occorre inserire nei contratti apposite clausole, volte a prevedere la dichiarazione di controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal Decreto, nonché l'impegno a prendere visione delle misure definite dall'ente (ad es. Modello e/o Codice Etico), al fine di promuovere anche l'eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo.

Occorre rilevare come ogni comportamento realizzato dai summenzionati soggetti, che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e/o dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di uno tra i reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la **risoluzione del contratto**, fatto salvo **il diritto della Società** di richiedere il risarcimento del danno.

6. Modello e Codice Etico

Un altro elemento essenziale del sistema di controllo preventivo configurato dalla società è rappresentato dalla adozione di principi etici rilevanti, ai fini della prevenzione dei reati *ex* D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello Organizzativo, con la conseguenza che lo stesso deve manifestare, al pari di quest'ultimo, requisiti di effettività ed idoneità.

Ciò posto, quindi, tale documento, così come il Modello nel suo complesso, deve tenere in considerazione il particolare contesto regolamentare dal quale trae spunto e l'ambiente che è volto a disciplinare.

Il Codice Etico, inoltre, rappresenta uno strumento di portata generale finalizzato alla promozione di un'etica aziendale, fondata sulla cultura della legalità e sulla prevenzione dei rischi da reato.

Tale documento, infatti, contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei "*portatori d'interesse*" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.) e mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Con l'approvazione del Codice Etico, la Società ha, inoltre, la possibilità di integrare di contenuti il messaggio veicolato del proprio prodotto (o dalla propria attività) e dalla pubblicità che lo propone.

Come si è già avuto modo di rilevare, infatti, mediante la pubblicizzazione del proprio Codice Etico, la Società attesta di improntare la propria attività al generale principio della buona fede nonché di adottare procedure sostenibili sotto il profilo etico, sociale, ambientale ed energetico.

Il presente documento, in altri termini, si presenta quale “Carta dei Principi” che informano l’attività dell’impresa, che assume rilievo, tanto, all’interno della società, quanto verso l’esterno.

Il Codice Etico è stato approvato dall’Organo di Amministrazione con la medesima delibera che ha adottato il presente Modello, per tale ragione rappresenta un documento “ufficiale” in seno all’ente e i suoi contenuti assumono la valenza di direttive aziendali vincolanti per il personale.

7. Corporate Governance

7.1. Principi generali

Il sistema di *corporate governance* della Società, inteso come insieme dei principi e degli strumenti che presidiano al governo della medesima da parte degli organi sociali preposti, è retto dai seguenti principi:

- A) correttezza;
- B) trasparenza;
- C) rispetto della legge e dei regolamenti interni ed esterni alla società;
- D) segregazione delle attività;
- E) tracciabilità delle operazioni.

Al fine di rispettare i principi di cui sopra ed evitare, pertanto, la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, la società adotta in particolare i seguenti strumenti di *corporate governance*:

- adeguato sistema delle deleghe e delle procure;
- suddivisione dei poteri per funzioni, così come precisato al successivo paragrafo 7.3.

7.2. Il sistema delle deleghe e delle procure

Tale sistema deve essere caratterizzato da elementi utili ai fini della prevenzione dei reati (in particolare, rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Per “*delega*”, si intende quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative mentre, per “*procura*”, l’atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Nei confronti dei titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una “*procura generale funzionale*” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti, al titolare, attraverso la delega.

I requisiti essenziali del sistema delle **deleghe**, ai fini di un’efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- A) tutti coloro che intrattengono, per conto della Società, rapporti con soggetti terzi ed in particolare con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- B) le deleghe devono abbinare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell’organigramma della Società ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

- C) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato fa capo in via gerarchica;
 - eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente e disgiuntamente conferite;
- D) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- E) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- A) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da un'apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa;
- B) la procura può essere conferita a persone fisiche, espressamente individuate nel corpo della procura, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito di queste, di analoghi poteri;
- C) una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e/o revocate (ad esempio, assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissione, licenziamento, revoca eccetera);
- D) le procure indicano gli eventuali altri soggetti a cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

7.3. La segregazione dei ruoli e dei poteri

Uno principio fondamentale di *corporate governance* è quello della cd. segregazione dei ruoli e dei poteri in ambito aziendale, finalizzato ad evitare che una delle funzioni interne possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti.

Nessun soggetto, in altri termini, deve poter gestire in autonomia un intero processo.

A tal fine, le fasi di ogni procedimento interno devono essere ricondotte a soggetti diversi – dotati, quindi, di poteri e ruoli diversi – cosicché nessuno di questi può essere dotato di poteri illimitati.

Mette conto rilevare come il sistema di **segregazione dei ruoli** sia, *ex se*, necessario ma non sufficiente a garantire quanto sopra e, dunque, singolarmente, non adeguato rispetto alle previsioni del D.Lgs. 231/2001.

Tale sistema, infatti, deve essere supportato da un'adeguata **separazione dei poteri**, fra le diverse funzioni societarie.

Ed invero, la segregazione dei poteri consente di distribuire le facoltà e le responsabilità a seconda delle competenze di ciascun soggetto coinvolto nell'attività aziendale.

Suddividendo, inoltre, i poteri all'interno della Società viene anche favorita l'attività di controllo sulle fasi più

sensibili di ciascun processo.

In ossequio al presente principio ed al sistema delle deleghe e delle procure sopra descritto, la Società dovrà ripartire i poteri di rappresentanza e di azione in modo che il sistema organizzativo garantisca che vi sia sempre una netta separazione tra il soggetto che autorizza ad effettuare un'operazione, quello che la contabilizza, quello che la esegue operativamente e quello che la controlla.

I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e i poteri autorizzativi e di firma saranno coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.